

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 240 del 23 giugno 1994 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 240, del 23 giugno 1994, esecutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1°, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dal 19 luglio 1994.

Modifiche agli artt. 11 - comma 1; 14; 16 - comma 2; 17 - commi 1, 3 e 5; 18 - comma 2; 23 - comma 2, punti 3 e 6 ed integrazione all'art. 16, con l'aggiunta del comma 2 bis, apportate dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 474, del 19 dicembre 1994, esecutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dal 13 gennaio 1995.

Modifiche agli artt 18 e 23 apportate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 279 del 30 ottobre 1995, esecutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dal 24 novembre 1995.

Modifiche agli artt. 1, 4, 6, 16, 22, 23 e 26 apportate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 8 febbraio 1996, esecutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, dal 4 marzo 1996.

Modifica all'art. 17 apportata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 10 febbraio 1997, esecutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dal 7 marzo 1997.

Modifica agli artt. 1,3,4,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,21,23,25,26, apportate dal Consiglio Comunale, con deliberazione n.4 del 31 gennaio 2000, esecutiva dal 24 marzo 2000.

Modifica agli artt. 1,3,6,8,9,17,18,26, apportate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.27 del 12 marzo 2001 esecutiva dal 3 aprile 2001.

Modifica agli artt. 8,10,11,13,14,18,19,21,22,26, con l'aggiunta dell'art. 27, apportate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 26 marzo 2002.

Modifica agli artt. 1,6,7,8,17,22,27, e abrogazione degli articoli 15 e 16, apportate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.16 del 7 aprile 2003.

Modifica agli artt. 18 e 23 apportate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del 25 giugno 2012.

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA - PRESUPPOSTI ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa annuale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ed è adottato dal Comune di Milano, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. La tassa annuale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, istituita dal Comune di Milano, è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree scoperte adibite a verde, esistenti nel territorio comunale
3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree stabilmente destinati ad impianti tecnologici di servizio a fabbricati ed aree o quelli che risultano in condizioni di non utilizzabilità a causa di forza maggiore o di ristrutturazioni, se chiusi e privi di qualsiasi arredo e/o utenza essenziale, qualora tali condizioni siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili oppure in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore, appositamente indicati nel "Regolamento per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale".
5. Nel caso di superfici ove si producono sia rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, sia rifiuti solidi urbani interni e assimilati, la superficie tassabile viene ridotta in proporzione alla superficie di produzione dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi.
6. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile e degli stabili a disposizione di più occupanti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, su tutto il territorio.
2. Il servizio di smaltimento è effettuato mediante azienda municipale.

ART. 3

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:
 - a) i rifiuti non ingombranti prodotti nei locali e nelle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - c) i rifiuti speciali assimilati agli urbani, appositamente indicati nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale".

ART. 4

TARIFFE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa, il Comune quantifica il costo di esercizio deducendo dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa un importo del 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (rifiuti stradali). L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
2. Dal costo del servizio devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe disposte dagli organi competenti in materia, il Comune delibera le tariffe da applicarsi nell'anno successivo. In mancanza, restano confermate quelle in vigore.

ART. 5

COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA MUNICIPALE

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'azienda municipale, che effettua il servizio, è tenuta a inviare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, avuto riguardo anche alle prevedibili entrate per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia.
2. Entro il 31 luglio di ciascun anno l'azienda che effettua il servizio è tenuta ad inviare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica:
 - a) il costo effettivo, a consuntivo, del servizio per l'anno precedente;
 - b) la previsione dei costi per l'anno in corso;
 - c) il consuntivo semestrale dei costi relativo all'anno in corso.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. Soggetto passivo della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali od aree scoperte di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stessi.
2. La tassa può essere corrisposta dal condominio se già regolarmente costituitosi. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento non sarà consentita l'apertura di posizioni tributarie relative a condomini di nuova costituzione. Per i condomini già regolarmente costituiti, gli amministratori dovranno fornire l'elenco dei soggetti occupanti corredato dei dati utili alla tassazione per consentire al Comune l'apertura di altrettante posizioni tributarie. Nelle more degli adempimenti procedurali e per le annualità di tributo precedenti l'obbligo di corrispondere la tassa e l'eventuale maggior tributo accertato resterà in capo al condominio. L'amministratore è tenuto a comunicare al Comune la data di cessazione del suo ufficio.
3. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso le eventuali variazioni devono essere denunciate tramite il proprietario. Il proprietario

dovrà osservare gli adempimenti e sarà sottoposto agli obblighi richiamati nel comma precedente.

4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.
5. Relativamente ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati, responsabile del versamento della tassa è il soggetto che gestisce i servizi comuni, relativi ai locali ed alle aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori.

ART. 7

COMMISURAZIONE DELLA TASSA E DELLE SUPERFICI DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE

1. La Tassa è calcolata sulla superficie complessiva dei locali e delle aree, è liquidata in base a tariffe differenziate per categorie d'uso cui i medesimi vengono destinati ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'unità di superficie per il calcolo della Tassa è il metro quadrato. Per i locali la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono; nel calcolo totale le frazioni di metro quadrato che non raggiungono lo 0,50 sono escluse mentre quelle uguali o superiori si arrotondano a un metro quadro.
3. Le soffitte, i ripostigli e simili sono tassabili limitatamente alla parte del locale di altezza superiore a m. 1,50.
4. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e delle aree.
5. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

ART. 8

RISCOSSIONE

1. La riscossione della Tassa, delle addizionali e relative spese di spedizione o notifica, prevista in un'unica soluzione o in più rate ordinarie, può avvenire mediante ruolo, secondo le modalità

previste dal D.P.R. 602/73 e successive modificazioni, o a seguito di comunicazione di pagamento. Per la riscossione l'ente può avvalersi del concessionario. Il funzionario responsabile cura le procedure per la formazione dei ruoli o delle liste di carico degli avvisi di pagamento. Gli importi sono arrotondati al secondo decimale dei centesimi di euro.

1. **BIS** Ove si ricorra a modalità di riscossione diversa dal ruolo, le tariffe nette in vigore, si intendono incrementate di una quota pari al 10% attualmente applicata a titolo di addizionali ex-E.C.A. Resta in ogni caso applicabile ai sensi delle norme vigenti l'addizionale provinciale.
1. **TER** Con provvedimento dirigenziale verrà annualmente determinato lo strumento generale di riscossione e, qualora la forma di riscossione prescelta sia l'avviso di pagamento, le scadenze delle rate. Il Comune si riserva comunque l'utilizzo della cartella esattoriale nei casi ove ricorra fondato pregiudizio alla riscossione. Potranno inoltre essere attivate forme di pagamento tramite il sistema bancario con utilizzo di mezzi alternativi al contante.
2. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di otto rate mensili. Se l'importo è superiore a 25.822,84 EURO, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, comunque entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) Il carico non può essere più rateizzato.
3. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso del 6% (sei per cento) annuo, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 26.2.1999 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Si applicano, in quanto compatibili, disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, nel Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, nel Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 112, nel Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. **ABROGATO**

6. L'Amministrazione con provvedimento motivato potrà autorizzare dall'anno 2003 la riscossione in forma diretta.

ART. 9

DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

1. I soggetti passivi o i soggetti responsabili della tassa devono presentare al Comune la denuncia originaria o di variazione dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del Comune stesso, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili che comportano un maggiore ammontare della tassa.
2. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
3. Per i condomini, i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il Comune si avvale della facoltà concessa dall'art.73, comma 3-bis del D.Lgs 507/93: pertanto, gli amministratori di condominio e i soggetti che gestiscono i servizi comuni devono presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
4. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
5. La domanda di variazione dell'intestazione della tassa, da condominiale a singola, deve essere presentata dall'amministratore entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il Comune richiede che venga effettuata utilizzando moduli o fac-simili di moduli cartacei ovvero su supporto informatico. In ogni caso la richiesta deve essere corredata dei dati identificativi degli occupanti o conduttori degli immobili, nonché dei dati identificativi delle unità immobiliari e delle denunce debitamente sottoscritte.

ART. 10

CONTENUTO DELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;

- b) il numero e le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;
 - c) la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
 - d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
 - e) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
 - f) i dati catastali dell'immobile;
 - g) la contestuale cessazione della precedente occupazione;
 - h) il nominativo del precedente occupante, se conosciuto;
 - i) le modifiche intervenute;
 - j) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
2. La denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve contenere l'indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree:
- a) Denominazione, codice fiscale, partita iva, codice di attività ai fini ISTAT-IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;
 - b) Codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;
 - c) Ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
 - d) Data d'inizio della occupazione o conduzione dei locali e delle aree, nonché contestuale cessazione della precedente occupazione;
 - e) Il nominativo del precedente occupante se conosciuto
3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati in solido ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente Regolamento, ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l'occupante o detentore non sia una persona fisica.
4. All'atto della presentazione di una denuncia di nuova iscrizione il contribuente che risulti tassato per un vecchio cespite può presentare istanza di compensazione che sarà effettuata dall'ufficio al momento dell'iscrizione a ruolo.
5. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata

entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione.

6. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisata la superficie in cui vengono prodotti tali rifiuti.

ART. 11

DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree. In carenza, le posizioni sono cessate comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato, e con la stessa decorrenza temporale.
2. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione va fatta dalle persone che li rappresentano a termini di legge.

ART. 12

CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - a) Le generalità del contribuente e il suo codice fiscale;
 - b) La data di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
 - c) L'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare;
 - e) la data in cui viene presentata;
 - f) la sottoscrizione.
2. Nella denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione, la sede legale, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale ed il loro codice fiscale.

ART. 13

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce originaria, di variazione o di cessazione devono essere compilate su appositi moduli o fac-simili di moduli messi a disposizione gratuitamente, e devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
 - a) Al Protocollo Generale del Comune di Milano
 - b) All'Ufficio Protocollo del Settore Finanze ed Oneri Tributari;
 - c) Ad altri Uffici del Protocollo all'uopo abilitati;
 - d) Per mezzo di raccomandata postale A/R, allegando una fotocopia leggibile del documento d'identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;
 - e) Via fax, allegando una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione;
 - f) Con altri mezzi di trasmissione telematica nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I soggetti che devono presentare la denuncia relativa a più di dieci immobili, devono utilizzare le modalità di cui al punto f) del precedente comma.

ART. 14

SGRAVI E RIMBORSI

1. Le denunce di cessazione, le denunce di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa, e le richieste di detassazione, (escluse le fattispecie previste dall'art. 10 comma 5 e dall'art. 17 del presente Regolamento), fatto salvo l'accertamento della veridicità delle stesse da parte del Comune, danno diritto allo sgravio o al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.
2. In caso di mancata presentazione nel corso dell'anno di cessazione o di variazione delle denunce di cui al comma 1, si dà luogo allo sgravio o al rimborso del tributo per gli anni successivi a favore del contribuente che presenti denuncia entro il termine di sei mesi dalla data di notifica della cartella di pagamento (o, se questa non risulta notificata, dell'avviso a contribuente moroso), a condizione che dia dimostrazione dell'intervenuta cessazione o variazione.

3. In caso di accertamento, attraverso procedura d'ufficio o istanza di parte, di avvenuto subentro e, quindi in presenza di doppia tassazione dello stesso cespite, si dà luogo a sgravio o rimborso per il periodo interessato

**ART. 15
ABROGATO**

**ART. 16
ABROGATO**

**ART. 17
RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. La tassa viene ridotta di un terzo nei casi di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da contribuenti che risiedono in altra abitazione ovvero all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, od aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione apposita.

1. BIS La tassa viene ridotta fino ad un massimo di un terzo nel caso di abitazioni con unico occupante che vi abbia effettiva dimora o domicilio. Il Comune approverà annualmente la percentuale di riduzione, congiuntamente all'approvazione delle tariffe.
2. La tassa viene ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
3. A favore delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori sia pubbliche sia private, la tassa viene ridotta a condizione che le scuole realizzino la raccolta differenziata dei rifiuti.

Detta circostanza deve essere verificata da A.M.S.A. agli effetti della conferma del beneficio per l'anno successivo.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui viene presentata la relativa richiesta.

4.bis Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1 e 2; in difetto si provvede al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati tramite soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione sulla tassa pari al dieci per cento.
6. La riduzione viene applicata a conguaglio al termine dell'anno solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:
 - a) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - b) Copia del registro di carico e scarico;
 - c) Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
7. Per la riduzione di cui ai commi 5 e 6 la relativa richiesta deve essere presentata entro il 30 (trenta) giugno dell'anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 31 (trentuno) gennaio successivo.

ART. 18

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi, i locali e le aree scoperte adibiti al culto, nonché la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma alla sola pratica delle attività sportive sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
2. Ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero o lo sgravio della tassa relativa all'anno nel corso del quale è stata presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero o dello sgravio, sono le persone anziane sole o riunite in un nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti o in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con

permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore alle soglie massime di esenzione fissate dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del D.Lgs. 29.4.1998 n.124 recepite e regolamentate dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

2. bis Nel caso in cui sia stato concesso l'esonero dalla tassa, rimane l'obbligo a carico del contribuente di comunicare al Comune eventuali aumenti di reddito diversi dagli adeguamenti annuali dell'Ente pensionistico. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 20 gennaio successivo.

3. Alle abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone, di cui almeno una ultrasessantacinquenne, ivi residenti, si applica la riduzione del 10%, con un limite massimo di € 15,00 di riduzione.
4. Le esenzioni e agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 19

CONTROLLI

1. Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata, anche in base alle convenzioni di cui all'art. 21, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente o al proprietario dell'immobile, motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 21, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura della superfici. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 20

SANZIONI

1. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dagli artt. 16 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura e con le modalità indicate all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 507/93; artt. 13, comma 2 e 17 D.Lgs 146/98; art. 8 D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano per quanto attiene alla recidiva, al concorso, alla continuazione dei reati e al ravvedimento operoso, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21

ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per il periodo decorrente dal bimestre successivo all'inizio dell'occupazione, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 24 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
5. È recepito l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini e alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 19/06/97 n. 218

ART. 22

TASSA GIORNALIERA

1. Per l'occupazione o la detenzione, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente, di locali od aree scoperte pubblici o ad uso pubblico, nonché di aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa determinata in base alla tariffa prevista per la corrispondente o similare categoria di classificazione di locali o di aree scoperte e rapportata a giorno, maggiorata del 50%. Le occupazioni eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo:
 - a) Le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili).
 - b) Le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
 - c) Le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali.
 - d) Le occupazioni con posteggi fissi o chioschi.
 - e) Le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa).
 - f) Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.

Non sono soggetti alla tassa giornaliera i locali o le aree occupate di cui all'art. 1 comma 3 e quelli la cui occupazione duri meno di un giorno.
2. L'obbligo della denuncia si ritiene assolto con il pagamento del tributo (che può essere contestuale a quello relativo al COSAP) da effettuarsi su conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente ai competenti uffici comunali nei casi di mancata autorizzazione, allegando al pagamento la descrizione autocertificata dell'attività che verrà svolta.

3. In casi di uso di fatto la tassa che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale.
4. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati in locali od aree ad uso pubblico, oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni ed attività di cui al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

ART. 23

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, tenuto conto delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.
2. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificati:
 - 1) abitazioni e locali annessi (cantine, solai, box, garage e simili), affittacamere, alberghi, carceri, case di cura private, caserme, collegi, locande, ospedali, pensioni, residence, ricoveri;
 - 2) istituti scolastici pubblici e privati;
 - 3) archivi storici, associazioni ed istituzioni culturali, politiche sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, autorimesse e parcheggi pubblici, biblioteche, cinematografi, depositi per conto terzi, impianti sportivi, musei, palestre, pinacoteche, stazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie, metropolitane e di autobus, studi televisivi, teatri, teatri di posa;
 - 4) agenzie di viaggio, autoscuole, istituti assicurativi, istituti di credito, istituti finanziari, laboratori di analisi mediche, studi professionali, uffici privati e pubblici;
 - 5) distributori di carburante, esercizi commerciali e relativi depositi non alimentari a più bassa produzione di rifiuti: abbigliamento, armi e munizioni, articoli in gomma e plastica, articoli da viaggio e da regalo, attrezzature per giardinaggio, attrezzature per ufficio, autoveicoli, calzature, cappelli, casalinghi, cine-foto-ottica, colori e vernici, elettrodomestici, radio-tv, giocattoli, gioielli, libri, mobili, numismatica e filatelia, oggetti sacri, strumenti musicali e dischi, tappeti, timbri e targhe, valigie e borse; esercizi e depositi commerciali all'ingrosso di generi alimentari e non (con esclusione dei mercati comunali all'ingrosso); gallerie ed esposizioni d'arte, grandi magazzini non alimentari.

- 6) autorimesse e boxes di enti pubblici e privati, campeggi, laboratori e magazzini artigianali, magazzini connessi ad attività di servizi, stabilimenti e magazzini industriali;
 - 7) esercizi commerciali e relativi depositi non alimentari a più alta produzione di rifiuti: antiquariato, articoli sportivi, biancheria per la casa, cancelleria e cartoleria, cicli e moto, edicole, farmacie, ferramenta, idraulica e "fai da te", lampadari, materiali per costruzioni, mercerie, pelliccerie, piccoli animali, profumerie, quadri e cornici, ricambi ed accessori per auto e moto, tappezzerie e moquettes, tessuti;
 - 8) banchi di vendita all'aperto di generi non alimentari; esercizi commerciali e relativi depositi alimentari a più bassa produzione di rifiuti: drogherie, fornai, gastronomie, latterie, macellerie, pastai, pasticcerie, pollerie, prodotti surgelati, rosticcerie, salumerie, vini e olii;
 - 9) esercizi pubblici e relativi depositi a più bassa produzione di rifiuti: bar, discoteche, gelaterie, private, sale da ballo, sale giochi, torrefazioni;
 - 10) banchi di vendita all'aperto di generi alimentari; chioschi di ristorazione; esercizi commerciali e relativi depositi alimentari a più alta produzione di rifiuti: fiori e piante, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli; esercizi pubblici a più alta produzione di rifiuti: hamburgerie, mense aziendali, pizzerie, ristoranti, tavole calde e fredde, trattorie, mercati comunali all'ingrosso; minimarket, superettes, super e ipermercati.
3. I locali e le aree scoperte non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

ART. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

- 1) Salvo che sia intervenuto un giudicato, il funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario per le seguenti fattispecie:
 - a) Errore materiale dell'ufficio che incida sulla determinazione della tassa dovuta per l'anno in corso e per i precedenti 4 (quattro) anni, a condizione che sussistano i presupposti;
 - b) Errata indicazione, da parte del contribuente, degli elementi incidenti sulla determinazione della tassa dovuta, previo accertamento della veridicità della rettifica da parte dell'ufficio, con richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre 2 (due) anni dalla data di avvenuto pagamento.

ART. 26

PERSONALE

1. In funzione del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e in riscontro all'attività di recupero dell'evasione sono attribuiti compensi al personale che collabori, anche in dipendenza di programmi o progetti straordinari, al recupero di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, secondo criteri definiti dalla contrattazione integrativa decentrata così come previsto e con le modalità prescritte dall'art 6 del vigente regolamento in materia di ICI.

ART. 27

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, contenute nel presente allegato entreranno in vigore a partire dall'1 gennaio 2003.
2. Le posizioni in capo ad Enti proprietari, Enti gestori o amministratori di condominio potranno essere intestate, previa trasmissione dei dati rilevanti, ai soggetti passivi di cui al comma 1, art. 6, anche qualora non sia stata presentata la dichiarazione prevista all'art. 9 del presente Regolamento.
3. In assenza della dichiarazione nonché della trasmissione dei dati rilevanti da parte dei soggetti indicati all'art. 6, per tali posizioni residue responsabili del versamento di quanto dovuto saranno gli Enti proprietari, gli Enti gestori o gli amministratori di condominio.
4. Abrogato
5. Abrogato.
6. Abrogato.

7. In attesa della regolamentazione delle soglie ISEE di cui al Dlgs 124/98 e successive modifiche, per la procedura di esenzione ex art.18 c.3, si utilizzano i coefficienti che determinano la soglia di povertà ISTAT per le famiglie con un numero di componenti superiore ad uno.

ALLEGATO 1

Cod. CER	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
200100	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200101	Carta e cartoni
200102	Vetro
200103	Plastica (piccole dimensioni)
200104	Altri tipi di plastica
200105	Metallo (piccole dimensioni ex lattine)
200106	Altri tipi di metalli
200107	Legno
200108	Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi olii di frittura)
200110	Abiti
200111	Prodotti tessili
200300	ALTRI RIFIUTI URBANI
200302	Rifiuti di mercati
	IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI sono assimilati solo per l'utenza che utilizza il prodotto imballato
	IMBALLAGGI SECONDARI sono assimilati anche per l'utenza che commercia il prodotto imballato, solo qualora si tratti di materiale raccolto in modo differenziato dal Gestore del Servizio Pubblico (ad Es.: cartone, cassetame in legno).

INDICE

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA - PRESUPPOSTI ED ESCLUSIONI.....	3
ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 3 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.....	4
ART. 4 TARIFFE.....	4
ART. 5 COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA MUNICIPALE.....	5
ART. 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA	5
ART. 7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA - DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE ..	6
ART. 8 RISCOSSIONE	6
ART. 9 DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE	8
ART. 10 CONTENUTO DELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE	8
ART. 11 DENUNCIA DI CESSAZIONE.....	10
ART. 12 CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE.....	10
ART. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE.....	11
ART. 14 SGRAVI E RIMBORSI	11
ART. 15 ABROGATO	12
ART. 16 ABROGATO	12
ART. 17 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	12
ART. 18 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	13
ART. 19 CONTROLLI	14
ART. 20 SANZIONI.....	15
ART. 21 ACCERTAMENTO.....	15
ART. 22 TASSA GIORNALIERA	16

ART. 23 DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE.....	17
ART. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	18
ART. 25 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA	18
ART. 26 PERSONALE	19
ART. 27 NORME FINALI E TRANSITORIE	19
ALLEGATO 1.....	20